

#2 Il regime sanzionatorio nel contratto di somministrazione

La somministrazione di lavoro costituisce una fattispecie che prevede la **fornitura di manodopera** da parte di un soggetto, un'**agenzia di somministrazione**, a favore di un altro soggetto, il c.d. **utilizzatore**.

In questa fattispecie, vengono in rilievo due contratti:

- il contratto commerciale tra somministratore e utilizzatore;
- il contratto di lavoro tra il somministratore e il lavoratore.

Attraverso la somministrazione si opera una **scissione** tra la titolarità formale del rapporto di lavoro, in capo al somministratore, e l'utilizzo concreto della prestazione di lavoro da parte dell'utilizzatore.

La mancanza di **forma scritta** del contratto di somministrazione ne determina la **nullità** e il lavoratore coinvolto è considerato dipendente dell'utilizzatore. Inoltre, all'utilizzatore è applicata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 250 e un massimo di 1.250.

In caso di **somministrazione fraudolenta**, attuata cioè con lo scopo di eludere norme imperative o contratti collettivi applicati al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con l'arresto e con la pena dell'ammenda pari a Euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.



Emanuele Licciardi | Partner

*Dipartimento Diritto del Lavoro
e delle Relazioni Industriali*

Emanuele.Licciardi@MorriRossetti.it